



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI FERRARA

riunito in Camera di Consiglio nella persona dei sigg.ri magistrati

dott. Mauro Martinelli Presidente relatore

dott.ssa Marianna Cocca Giudice

dott. Vincenzo Cantelli Giudice

nel procedimento n. **9/2026 R.G.P.U.** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Visto il ricorso depositato in data 23 gennaio 2026 da parte di [REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) difeso dall'avv. [REDACTED];

rilevato che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, II comma CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

ritenuta non essenziale la fissazione di una udienza allorché la domanda sia stata formulata da parte del debitore e non siano necessari chiarimenti da assumere in contraddittorio;

constatata la **competenza** del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27, II comma CCII, in quanto la parte ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Ferrara;

preso atto che il debitore è in stato di **sovraindebitamento** e non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;

rilevato che la domanda è corredata dalla **relazione**, redatta dal Gestore della Crisi nominato dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- 2) l'inventario dei beni del ricorrente,
- 3) l'elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale,
- 4) lo stato di famiglia,
- 5) l'elenco degli atti straordinari compiuti nell'ultimo quinquennio,
- 6) l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;

riscontrata la correttezza del limite triennale individuato per la conclusione della procedura;

Considerato che nel ricorso si è dato atto che:

- a) la situazione di sovraindebitamento si è originata dalla concessione di garanzie patrimoniali concesse per l'esercizio dell'attività di impresa posta in essere da "████████████████████", la quale, dopo un periodo di crescita commerciale – legato al PNRR – ha riscontrato una difficoltà economica legata al mancato rinnovo del contratto quadro con ENI, manifestatosi nel 2022 che ha portato all'affitto di azienda e alla presentazione della domanda di liquidazione giudiziale della società;

- b) le passività sono quantificate in euro 630.636,71;
- c) l'attivo patrimoniale messo a disposizione della procedura sarà ricavato dalla quota reddituale residua rispetto alle paventate esigenze familiari, dalla vendita della nuda proprietà dell'immobile sito a Bondeno, via [REDACTED] n. [REDACTED] (il cui valore è stato quantificato in euro 203.000,00) e dalla vendita dei beni mobili di cui al registro cespiti, nei limiti di cui all'art. 515 c.p.c., sicché emerge la possibilità per la procedura di acquisire attivo da distribuire ai creditori concorsuali, ai sensi dell'art. 268, III comma ultima parte CCII;

considerato, altresì, che, come emerge dalla relazione del gestore della crisi, il ricorrente percepisce uno stipendio netto annuale di circa € 30.000,00, nonché un reddito derivante dall'esercizio della libera professione di circa euro 12.000,00 netti;

ritenuto che non possa farsi ricorso all'istituto dell'esercizio provvisorio in relazione alla attività libero professionale, fermo restando che le somme sovrabbondanti dall'importo riconosciuto come necessario per il mantenimento familiare dovranno essere versate al liquidatore puntualmente, mensilmente, sul conto intestato alla procedura;

dato atto che nel conteggio non può essere operata una distinzione tra i redditi derivanti dall'attività subordinata, rispetto a quella (variabile e non prevedibile) di natura libero-professionale;

ritenuto che possa essere quantificata, come richiesto ed attestato dal Gestore della Crisi, in euro 2.100,00 la quota di stipendio necessaria al mantenimento del ricorrente medesimo ed al suo contributo al mantenimento del nucleo familiare, dovendo la parte provvedere mensilmente a versare l'eccedenza al liquidatore sul conto aperto a nome della procedura;

ritenuto, inoltre, che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 *undecies* legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;

considerato, al riguardo, che così come non è pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro, non è altrettanto pensabile che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati;

opinato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCII in combinato disposto con l'art. 279 CCII in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni dal momento che:

- per un verso, l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione *"decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente"*, così lasciando intendere che la procedura possa avere durata anche inferiore a tre anni,
- per altro verso, l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione *"a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura"*, così lasciando intendere che prima del decorso di tale periodo il debitore non può comunque essere esdebitato sicché continuano ad essere esigibili i crediti della massa;

ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore

medesimo “tornato *in bonis*” si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell’art. 2740 cc, anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell’ambito della procedura concorsuale;

constatato, per converso, che facendo coincidere la durata “minima” della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l’esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell’attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;

considerato, pertanto, che, anche la quota parte dello stipendio possa essere incamerata dal liquidatore per almeno tre anni;

ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di stipendio;

opinato, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall’art. 281, commi V e VI, CCII, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII non possa in sé precludere la prosecuzione dell’attività liquidatoria, è altrettanto vero che l’attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;

osservato, di conseguenza, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l’acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l’apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma II 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

P. Q. M.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente
a [REDACTED], via [REDACTED];

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Mauro Martinelli;

NOMINA

liquidatore il dott. Leonardo Lucci;

AUTORIZZA

il liquidatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49, III comma lett. f), del CCII nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201, specificandosi che *“le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”*, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto Liquidatore;

ESCLUDE

dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni della ricorrente fino al limite di € **2.100,00 mensili** al netto delle eventuali imposte riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti modificativi od integrativi;

DISPONE

che quanto eccede tale somma venga versato direttamente dal debitore al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;

PRECISA

che a far data dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la stessa, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni **60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che il liquidatore:

- a) inserisca la presente sentenza sul sito *internet* del Tribunale di Ferrara o del Ministero per la durata di tre mesi con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod;
- b) notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, IV comma CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- c) provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare;
- d) provveda a trascrivere la presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati oggetto della procedura,
- e) entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- f) entro **90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

g) entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

h) entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

i) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCII;

l) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione controllata non vi è denaro necessario per far fronte alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione

controllata alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale del predetto articolo "nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata" dichiarata con Sentenza n. 121/2024 dalla Corte Costituzionale.

Si comunichi al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026

Il Presidente estensore
dott. Mauro Martinelli